



Comune di San Calogero

Provincia di Vibo Valentia

Al Sindaco
Avv. Nicola Brosio

Al Presidente del Consiglio
Ing. Antonio Calabria

Al Segretario Comunale
Dott. Domenico Arena

Al Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Giovanni Baldo

Oggetto: Trasmissione Relazione dissesto finanziario.

Si trasmette alle SS.VV., in allegato alla presente, la relazione su proposta di dissesto finanziario del Comune di San Calogero.

IL REVISORE
Dott. Alberto Gigliotti



Comune di San Calogero

Provincia di Vibo Valentia

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI REDATTA

AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D. LGS. N. 267/2000

SU PROPOSTA DI DISSESTO FINANZIARIO

Il Revisore
Dot. Alberto Giglio



Esercizio 2017

Verbale n. 5

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di aprile, il Revisore Unico Dott. Alberto Gigliotti

- **Visto** l'art. 244, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- **Visti** i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- **Visto** gli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000

CONSIDERATO

- la presenza di posizioni debitorie connotata da debiti certi, liquidi ed esigibili che necessitano dell'adozione del provvedimento di riconoscimento previsto dalla legge;
- che l'Ente essendo nell'impossibilità di poter adottare validi ed effettivi provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ha pertanto deciso di imboccare l'inevitabile via del dissesto finanziario, predisponendo la formale ed esplicita deliberazione consiliare recante la "*dichiarazione di dissesto*" nella quale vengono valutate le cause che l'hanno determinato

PRESENTA

la seguente relazione sulle cause che hanno provocato il dissesto finanziario del Comune di San Calogero da allegare alla deliberazione consiliare di cui all'art. 246 del D. Lgs.n.267/2000.

SOMMARIO

- 1) **Introduzione** pag. 4
 - 2) **Contesto di riferimento** pag. 4
 - 3) **Definizione del dissesto finanziario** pag. 7
 - 4) **Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario** pag. 8
 - 5) **Analisi delle principali poste che hanno cagionato il dissesto finanziario** pag. 11
 - 6) **Conclusioni** pag. 18
-



RELAZIONE

1) INTRODUZIONE

Il sottoscritto Alberto Gigliotti, Revisore Unico del Comune di San Calogero nominato con delibera della Commissione Straordinaria n. 45 del 17/04/2014:

- Esaminata la relazione del Responsabile dell'ufficio finanziario, ricevuta in data 13/04/2017, in cui si evidenziano delle oggettive situazioni diverse rispetto a quelle previste nel Piano di Riequilibrio Finanziario;
- Esaminata la documentazione del Responsabile dell'area servizi al territorio e servizi di polizia municipale ricevuta in data 14/04/2017;
- Tenuto conto della notifica della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 5687/17 di rigetto del ricorso e quindi di condanna del Comune nella causa civile "Romano Silvia Giuseppina + altri c/ Comune di San Calogero" ;
- Ritenuto che compito del Revisore è, in tale contesto, la verifica dell'eventuale stato di dissesto tenuto conto anche delle situazioni in itinere

ESPONE QUANTO SEGUE

2) CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di San Calogero in data 26/09/2014, con delibera Commissariale n. 117, preso atto della non sussistenza degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012

La Procedura di riequilibrio, ex art. 243-bis del Tuel, prevede, tra le altre cose, che "i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano

sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.

Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Inoltre, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione.

Nel Comune di San Calogero, così come evidenziato nel Piano approvato, la procedura di riequilibrio pluriennale è stata posta in essere per il riscontro dei seguenti motivi di squilibrio:

- a) Debiti fuori bilancio, censiti e rilevati ai fini del riconoscimento della relativa legittimità ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettere a), d) ed e) del D. Lgs. 267/2000, per un ammontare complessivo di € 1.339.026,88;
- b) Passività potenziali afferenti a problematiche diverse che potrebbero gravare sull'Ente per complessivi € 1.447.983,33.

Per quanto riguarda la composizione della massa passiva complessiva il Revisore evidenzia:

- che per i debiti fuori bilancio il Responsabile dell'area servizi al territorio e servizi di polizia municipale svolsero una ricognizione delle pratiche in contenzioso valutando per ciascuna il rischio di soccombenza delle stesse. I contenziosi si riferivano a richieste di pagamento per lavori eseguiti per conto dell'Ente e per servizi, nonché a risarcimento danni. In particolare l'Ente aveva in essere un contenzioso giudiziario con la Sig.ri Romano per il quale, alla data di presentazione del piano, la Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza n. 296/2014 aveva confermato la responsabilità del Comune condannandolo al pagamento della somma di € 1.820.457,71 oltre spese. A tal proposito il Comune ottenne in data 10/10/2014 la sospensione nei limiti della metà di quanto complessivamente dovuto dall'efficacia della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, pertanto, solo € 910.228,86 concorsero al debito per sentenze esecutive lettera a) art.194 T.U.
- sulle passività potenziali i Responsabili delle diverse aree avevano provveduto ad attestarne l'ammontare complessivo richiedendo a tal fine la costituzione di un fondo accantonamento annuo di € 208.531,00.

Le misure di risanamento del piano di riequilibrio erano sostanzialmente ed obbligatoriamente legate a tre fattori:

- a) manovra di revisione della spesa corrente;
- b) assunzione di n. 5 mutui passivi decennali, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 204 del TUEL per un importo totale di € 910.228,86;
- c) previsione del ricorso alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile.

Nel corso dell'esercizio 2017, oltre ai fattori di squilibrio oggetto di risanamento così come sopra richiamati, si sono manifestate, sia una serie di situazioni debitorie a cui l'Ente non ha potuto farvi fronte con le modalità di cui all'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del TUEL, sia una serie di situazioni oggettive, che verranno meglio esplicitate nel paragrafo n. 5 (Analisi delle principali poste che hanno cagionato il dissesto finanziario), che non hanno consentito la concreta e fattiva realizzabilità del prospettato "Piano di riequilibrio pluriennale".

Pertanto, vista l'impossibilità di adottare contestualmente misure necessarie a garantire gli equilibri di bilancio, l'Amministrazione ha deciso di imboccare l'inevitabile strada del dissesto finanziario.

A tale riguardo va precisato che ai sensi dell'art. 247 del TUEL il Consiglio Comunale non può esimersi dall'adottare formale ed esplicita dichiarazione di dissesto che costituisce adempimento obbligatorio qualora ricorrano le circostanze contemplate dall'art. 244 del TUEL.

3) DEFINIZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO

Si ha stato di "*dissesto finanziario*" se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

Dall'esperienza del Ministero dell'Interno in merito ai dissesti finanziari degli enti locali è emerso che la causa più frequente dello stato di criticità finanziaria è l'esistenza dei cosiddetti "debiti fuori bilancio" cioè quei debiti assunti indipendentemente e quindi fuori dalla regolare gestione del

Bilancio di Previsione per l'anno dell'assunzione stessa. Altra ipotesi concorrente a determinare la patologia riguarda la sopravvalutazione di entrate successivamente non accertate e la sottostima di spese a fronte di impegni già noti.

La deliberazione di dissesto conferisce effettività sul piano giuridico allo stato di assoluta e irreversibile criticità finanziaria dell'ente il cui effetto immediato è quello di produrre il trasferimento della gestione dell'indebitamento pregresso dagli Organi Istituzionali dell'Ente all'Organo Straordinario di Liquidazione per il tempo necessario al risanamento.

Contestualmente alla dichiarazione di dissesto, il consiglio ha l'obbligo di valutare le cause che hanno determinato il dissesto affinché si possano eliminare le ragioni strutturali che hanno determinato lo stato irreversibile di criticità finanziaria ed assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, rimuovendole nel corso della procedura di risanamento. Alla deliberazione di dissesto si accompagna una dettagliata relazione dell'Organo di Revisione economico e finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

Per la sua obbligatorietà la deliberazione di dissesto costituisce un atto dovuto in presenza di uno " stato di fatto inequivocabile che non ammette valutazioni discrezionali" (Circolare Ministero dell'Interno n° F.L. 21/93) e, pertanto essa è irrevocabile, non avendo bisogno, peraltro di atti precedenti o presupposti (Art.2 DPR 378/93).

4) CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO

A seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato:

- sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art. 248, c.1 TUEL);
- gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui , con eccezione dei mutui previsti dall'art. 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle Regioni (art. 249 c.1 TUEL).

Dalla data di dichiarazione del dissesto e sino all' approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del TUEL:

- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono

dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. (art. 248 c.2 Tuel);

- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria (art. 248 c. 4 TUEL).

Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136 TUEL.

L'ipotesi di bilancio deve riferirsi all'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato dichiarato il dissesto qualora, per tale anno, sia stato validamente approvato il bilancio di previsione.

Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, la relativa deliberazione deve essere revocata.

Nel caso in cui, invece, alla data della dichiarazione del dissesto, non sia stato ancora validamente approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dovrà riferirsi all'esercizio finanziario in corso.

In tal caso, a seguito della dichiarazione del dissesto, e sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

Spesso accade che, in tale ultima situazione, visti i tempi tecnici necessari, l'ipotesi di bilancio venga approvata dall'ente a fine anno, se non addirittura nell'esercizio successivo, costituendo, in sostanza, più un consuntivo che un'ipotesi di bilancio preventivo.

Tuttavia, anche in tale caso, l'ipotesi deve riferirsi all'esercizio finanziario per il quale non è stato ancora approvato il bilancio di previsione, anche se i reali effetti della manovra di riequilibrio si rifletteranno appieno solo sui bilanci degli esercizi successivi.

Perciò è particolarmente importante, ai fini della dimostrazione della validità delle misure adottate, che all'ipotesi del bilancio annuale venga allegata anche un'ipotesi del bilancio pluriennale redatta accuratamente, comprendendo gli effetti strutturali e stabili della manovra adottata.

Gli enti devono, quindi, porre particolare attenzione all'individuazione dell'esercizio finanziario di riferimento dell'ipotesi di bilancio, essendo questo il termine di riferimento per la definizione delle competenze attribuite all'organo straordinario della liquidazione, che, come noto, si riferiscono ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Dall'anno dell'ipotesi di bilancio decorre, inoltre, il periodo di cinque anni di durata del risanamento dell'ente dissestato, fissato dall'art. 265, comma 1, del testo unico.

Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella Pubblica Amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli Enti Locali tramite dissesto finanziario alle procedure concorsuali di natura civilistica.

Obiettivo da perseguire è quello di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli squilibri economico-finanziari.

Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato e il futuro, permettendo all'ente locale di ripartire libero da debiti e con la messa a disposizione dell'OSL dei crediti e del patrimonio, che dovranno essere gestiti in funzione liquidatoria.

La disciplina del dissesto finanziario, di cui all'art. 244 e seguenti del TUEL, menziona all'art. 258 dello stesso Testo l'introduzione della cosiddetta "procedura semplificata"; tale procedura semplificata prevede per la definizione della massa passiva della liquidazione, che siano gli stessi creditori che dovranno attivarsi per dimostrare l'esistenza del loro credito, entro un termine perentorio, fissato dall'organo di liquidazione per la presentazione delle domande l'insinuazione nella massa passiva.

A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili. L'organo predispose il piano di estinzione delle passività includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti.

E' un istituto simile al Concordato Preventivo e dà la possibilità all'Organo Straordinario di Liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60% dell'intero debito.

A tale riguardo anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nella relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali (delibera 14 dell'anno 2009) ha indicato la procedura ex art. 258 TUEL come la “ chiave di volta che ha aiutato a dare soluzioni a molte difficoltà”.

Infatti la transazione e il relativo pagamento, consentono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie.

5) ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE CHE HANNO CAGIONATO IL DISSESTO FINANZIARIO

Al fine di adempiere compiutamente al dettato normativo e rendere esaustive le motivazioni in ordine alle cause che sono alla base della condizione di dissesto del Comune di San Calogero, appare opportuno fissare preliminarmente la sequenza temporale degli eventi in cui si incardina il sopracitato squilibrio con particolare riferimento a tutte quelle situazioni modificative del “Piano di riequilibrio finanziario” tali da renderlo finanziariamente non più sostenibile.

L'indagine, quindi, si spinge a descrivere e valutare, per quanto possibile visti i tempi ristretti per la redazione della presente relazione, gli elementi patologici responsabili di aver condotto l'Ente verso l'attuale stato di insolvenza affinché vengano rimosse nell'ipotesi di risanamento sintetizzata nel bilancio stabilmente riequilibrato.

L'origine del dissesto si estrinseca con l'approvazione del Piano di Riequilibrio avvenuta con delibera della Commissione Straordinaria n. 156 del 18/12/2014 e trasmesso al Ministero dell'Interno con nota del 24/12/2014 (prot. n. 8115).

Successivamente in data 02/02/2015 il Ministero, per il tramite del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, inviava al Comune formale richiesta istruttoria di informazioni alla quale l'ente con nota del 05/03/20015 (prot. n.1236) inviava dettagliata risposta.

Il piano di riequilibrio oltre ad individuare le cause che avevano determinato lo squilibrio, così come riportato nella parte preliminare della presente relazione, e quindi le spese che avevano formato la massa passiva al cui finanziamento l'amministrazione doveva provvedere con le risorse indicate nel piano, aveva fissato le misure per il risanamento dell'Ente nell'arco temporale di un decennio.

In particolare, le azioni si concretizzavano in una accurata revisione nella spesa corrente, nell'assunzione di n. 5 mutui passivi decennali, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 204 del

TUEL e al ricorso alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile dell'ente.

Per tali motivi si è provveduto nel tempo alla riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari e all'adozione di atti deliberativi capaci ad assicurare il gettito delle previsioni accertate.

Inoltre, la Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale aveva provveduto ad approvare il "Piano di ricognizione, di alienazione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale e non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali" (delibera n. 72 del 12/06/2014) per la ricerca di tutti quei proventi ulteriori destinabili al miglioramento dei conti pubblici così come previsto dall'art 58 del D.L. n.112/2008.

A tal proposito fu predisposto dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio l'elenco di n. 51 immobili rientranti nel patrimonio Comunale da collocare sul mercato valutati complessivamente in € 2.403.694,00 e la cui dismissione avrebbe dovuto garantire un'entrata, prudenzialmente valutata, in € 1.730.180,59.

La procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis del Tuel, per il quale ad oggi *non risulta* pronuncia di accoglimento o di diniego da parte dell'Amministrazione competente, avrebbe così garantito il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate dalla delibera della Commissione Straordinaria del 2014.

In effetti l'attività amministrativa dell'Ente, postuma alla presentazione del piano di riequilibrio, è proseguita con un'incidenza diretta sulle finanze comunali per garantire, oltre al mantenimento degli "equilibri" di bilancio, un'adeguata gestione di una situazione di liquidità soddisfacente alle dinamiche funzionali del Comune.

A prova di ciò è il risultato della gestione di competenza per l'anno 2015 emerso dall'ultimo rendiconto approvato e di seguito riportato:

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 369.008,92, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA			
	2013	2014	2015
Accertamenti di competenza	5.643.885,55	9.586.651,14	4.194.895,01
Impegni di competenza	5.408.452,25	9.294.070,31	3.825.886,09
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza	235.433,30	292.580,83	369.008,92

In tale contesto, un punto qualificante dell'azione di risanamento delle finanze locali da parte del Comune doveva essere il ricorso alla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in grado di garantire la creazione monetaria necessaria al recupero del deficit di bilancio.

Obiettivo che doveva essere raggiunto attraverso l'avvio di procedure di aste pubbliche per l'alienazione dei beni di proprietà comunale così come individuati nella deliberazione della Commissione Straordinaria n. 72 del 12 giugno 2014.

In particolare, con atto del Responsabile dell'area servizi al territorio n. 74/2015, si è provveduto ad assumere determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 per alienare, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo aggiornato di stima posto a base d'asta, i seguenti immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali:

-**"A"**: immobile sito nella Frazione Calimera – ed identificato nel N.C.E.U. al foglio n. 12 – particella n. 1169 – Sub 5 – cat. B/5 – Classe U. – Rendita €. 960,60 – si sviluppa su 2 piani fuori terra, ha struttura portante mista.

Destinazione: adibito in passato a Scuola Elementare;

- Area esterna utilizzata in passato quale cortile Scuola e area di gioco attrezzata, è un'area ben recintata, si identifica catastalmente nel N.C.T. al foglio n. 12- particella 1194- superficie mq. 2.157;

- Valore di Stima totale : €. 250.000,00.

-**"B"**: immobile con relativa pertinenza sito in San Calogero Capoluogo – ed identificato nel N.C.E.U. al foglio n. 3 – particella n. 854 – cat. A/10 – Classe U. – Rendita €. 3.581,63 – Consistenza 36,5 vani – Loc.tà Torretta - si sviluppa su 2 piani fuori terra, ha struttura portante in c.a., con area esterna recintata e videosorvegliata utilizzata quale parcheggio e spazi di manovra oltre a cortile e area adibita a deposito gas. Immobile locato al Ministero dell'Interno –Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia Destinazione: adibito a Caserma Carabinieri;

-Valore di Stima totale : €. 1.000.000,00.

-**"C"**: immobile sito nella Frazione Calimera – ed identificato nel N.C.T. al foglio n. 12 – particella n. 496/a – superficie mq. 40 circa – locale che si sviluppa su un livello con copertura piana, ha struttura portante in muratura di mattoni pieni.

Destinazione: adibito in passato a Lavatoio Comunale;

-Valore di Stima : €. 6.000,00.

-“D”: immobili ricadenti nel perimetro dell’Area Religiosa Madonna delle Grazie in loc.tà Casalello di San Calogero Capoluogo – identificati nel N.C.E.U. al foglio n. 2 – particella n. 78/a – superficie mq. 110 circa – i due fabbricati si sviluppano su un unico piano fuori terra, hanno struttura portante in muratura, l’accesso agli immobili avviene per uno dalla corte esterna allo stesso livello e per l’altro sempre dalla corte esterna tramite ballatoio.

Destinazione: adibiti a deposito in occasione della festività Madonna Delle Grazie;

-Valore di Stima totale : € 27.500,00.

-“E”: immobile sito in San Calogero Capoluogo – ed identificato nel N.C.E.U. al foglio n. 3 – particella n. 1109 – cat. C/2 – Classe 1 – Consistenza 130 mq. -Rendita € 154,42 – loc.tà Torretta - si sviluppa su 1 piano fuori terra, ha struttura portante in muratura e mista pietra . Vecchio fabbricato rurale destinato oggi ad Area Standard di Piano di Lottizzazione. Oggi concesso in fitto mediante pagamento canone mensile a cittadino a seguito bando pubblico.

Destinazione: adibito oggi a deposito agricolo;

- Area esterna di pertinenza destinata ad Area Standard di Piano di Lottizzazione - superficie di terreno pari a mq. 440,00.

- Valore di Stima totale : € 40.000,00.

In merito a tale processo valorizzativo avviato dall’Ente risulta, come riportato nella comunicazione del Responsabile dell’Area servizi al territorio e servizi di polizia Municipale, quanto segue:

- Ex mattatoio comunale e stalla: ad oggi sono in corso di ultimazione le procedure di vendita per € 160.000, a seguito di vari esperimenti di asta pubblica e successiva trattativa privata;
- Ex scuola elementare fraz. Calimera, Caserma de C.C., ex lavatorio comunale fraz. Calimera: l’asta pubblica per la vendita degli stessi non Ha avuto alcuna richiesta di acquisto;
- Vecchi fabbricati ricadenti in area religiosa Casalello, vecchio fabbricato rurale: ad oggi sono in corso di ultimazione le procedure di vendita, a seguito di asta pubblica rispettivamente di € 28.000 ed € 40.500.

Queste procedure, visto la mancanza di investitori, hanno da subito evidenziato le prime criticità di un piano di risanamento in cui, così come evidenziato dalla stessa nota del Ministero dell’Interno (Prot. n.6578 del 02/02/2015), la copertura della massa passiva trovava sostanziale copertura da tali fonti di entrate.

L'Ente, pertanto, ha continuato ad operare in questi anni con l'esigenza di dare attendibilità al piano riequilibrio presentato e contemporaneamente con l'irrinunciabile esigenza dettata dalla Legge 183/2011, in tema di "Patto di Stabilità", che per il 2015 è stata correttamente rispettata così come indicato nel prospetto di seguito riportato e nella certificazione trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze in data 30/03/2016.

VERIFICA PATTO DI STABILITA' INTERNO

SALDO FINANZIARIO 2015	
	Competenza mista
ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni)	3.598.000,00
SPESE FINALI (al netto delle esclusioni)	3.211.000,00
SALDO FINANZIARIO	387.000,00
SALDO OBIETTIVO 2015	0,00
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE	
ORRIZZONTALE 2015 (art. 4ter co.5 D.L. n. 16/2012)	0,00
Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter co.6 D.L. 16/2012	0,00
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE	
ORRIZZONTALE 2015 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	0,00
SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	126.000,00
DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	261.000,00

Questo comportamento però, non è bastato ad evitare delle criticità inaspettate di difficile risoluzione che hanno, nel corso del 2017, modificato non solo gli scenari economici del Comune di San Calogero ma la stessa attendibilità di quello strumento di riequilibrio finanziario che era alla base del riassetto economico-patrimoniale dell'Ente.

Eventi che contribuiranno inevitabilmente ad allargare la forbice tra entrante e uscite di cassa con la conseguente e definitiva erosione delle risorse monetarie necessaria al mantenimento dei servizi indispensabili e all'accumulo di debiti liquidi, certi ed esigibili.

Infatti, rispetto a quanto previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le principali criticità modificative, riportate anche nella relazione del 13/04/2017 presentata dal Responsabile dell'ufficio finanziario, che portano in questa sede alla valutazione dello stato di dissesto del Comune di San Calogero sono le seguenti:

- a) Registrazione di un disavanzo d'amministrazione, per l'esercizio 2015, di € 374.934,04 (delibera consiliare n. 12 del 17/07/2015) da ripianare nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia del 02/04/2015 in 30 esercizi a quote annuali costanti che appesantiscono ulteriormente il quadro contabile previsionale;

La gestione dell'anno 2015:

	31/12/2015
Risultato di amministrazione (+/-)	1.845.628,11
di cui:	
a) Fondi vincolati	714.006,89
b) Fondi accantonati	1.430.745,26
c) Fondi destinati ad investimento	75.810,00
DISAVANZO DA RIPIANARE	-374.934,04

- b) Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5687/17 di rigetto del ricorso causa civile "Romano Silvia Giuseppina + altri c/ Comune di San Calogero" di condanna del Comune di San Calogero alla somma di €. € 2.700.000,00 (circa) comprensiva degli ulteriori costi per il ripristino dello stato dei luoghi ed interessi e costi sopravvenuti, tutti in corso di quantificazione;

In merito si precisa che:

- 1) con atto notificato in data 27/07/2016, la signora Romano Silvia Giuseppina, in forza della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 160/2010 e della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 296/14, ha sottoposto a pignoramento tutte le somme maturate e maturande e/o i beni a qualsiasi titolo dovuti dalla Prefettura di Vibo Valentia, dal Ministero dell'Interno e dalla Banca di Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – B.C.C. del Vibonese s.c.r.l. al Comune di San Calogero fino alla concorrenza di € 1.369.782,97;
- 2) con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. datata 03/08/2016, la Banca di Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – B.C.C. del Vibonese s.c.r.l., esercente il servizio di Tesoreria

comunale, ha accantonato e messo a disposizione della procedura esecutiva la somma complessiva di € 1.143.129,88;

- 3) a seguito di ricorso in opposizione all'esecuzione proposto da questo Ente, con ordinanza del 21/11/2016 il G. E. presso il Tribunale di Vibo Valentia, oltre ad accogliere la richiesta di sospensione, ha dichiarato la nullità del pignoramento nella parte in cui ha colpito la somma di € 548.203,97 e, conseguentemente, ne ha ordinato lo svincolo;
 - 4) per l'effetto, sebbene la procedura esecutiva fosse stata sospesa e in attesa della definizione del merito dell'opposizione, l'ente non ha potuto disporre, perché sottoposta a pignoramento presso la tesoreria, della somma di € 594.925,91;
 - 5) che in data 28.03.2017 l'Ente ha acquisito (prot. n. 1681 c/h785) copia della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 5687/17 di rigetto del ricorso e quindi di condanna del Comune
- c) Impossibilità a fronteggiare validamente i debiti con le modalità di cui all'art. 193 e 194 del TUEL per l'assenza di proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, con la concomitante sopravvenuta inalienabilità degli immobili dal n. 01 al n. 16 di cui all'allegato prospetto alla deliberazione Commissariale n. 72 del 12/06/2014, concernenti lotti PIP e quantificati in € 708.935,00.

La procedura di dismissioni degli immobili e dei beni dell'ente, come già evidenziato in precedenza, non si è di fatto concretizzata nella sufficiente valorizzazione di risorse economiche da impiegare nei piani finanziari dell'Ente con la conseguente impossibilità di fronteggiare la massa debitoria con gli ordinari mezzi del bilancio.

Inoltre, si è accertato che le partite dalla n. 01 alla n. 16 così come individuate nel Piano di ricognizione di alienazione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale sono risultate, per come attestato dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, non alienabili in quanto non è stato a suo tempo perfezionato il procedimento di esproprio.

- d) Revisione ulteriore, da parte del Responsabile dell'ufficio finanziario, di una notevole massa debitoria (come di seguito meglio dettagliata) di € 339.985,92 che non trova copertura nel bilancio dell'Ente e quasi tutta costituita da debiti fuori bilancio che impediscono al Comune l'assolvimento delle funzioni e dei servizi stante l'impossibilità di fronteggiarli con gli ordinari mezzi del bilancio:

FORNITORE	IMPORTO
ENEL	428.294
ENI	657
BANCA FARMAFACTORING SPA	7.132
FUTUREDIL SNC di CARONE PIETRO & C.	9.272
VODAFONE	4.469
TOTALE	449.824
<i>Importo che trova copertura nei capitoli n. 1780 - 1820</i>	<i>109.838</i>
Totale Massa debitoria	339.986

Lo stato dei conti sin qui rappresentato, a cui si deve aggiungere l'assenza di accordi con i creditori per un'eventuale rateizzazione dei debiti, conduce l'organo di revisione ad affermare che il "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale" approvato è da ritenersi finanziariamente non sostenibile.

6) CONCLUSIONI

L'organo di Revisione alla luce di quanto precedentemente esposto rileva che:

- il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Commissione Straordinaria n. 117 del 26/09/2014 non è ad oggi finanziariamente sostenibile per una serie di eventi modificativi così come ampiamente descritti nella presente relazione;
- l'Ente non ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 in quanto vi è una massa debitoria, come dichiarato dal Responsabile dell'ufficio finanziario, composta da debiti certi ed esigibili che non trova copertura nel Bilancio dell'Ente;
- il riaccertamento dei residui, in fase di predisposizione del piano di riequilibrio e soprattutto successivamente in fase di predisposizione del rendiconto 2015 ha generato un disavanzo di amministrazione di € 374.934,04 che necessita di essere ripianato.


Alla presenza di tale scenario, unitamente al verificarsi della mancata approvazione ad oggi del bilancio di previsione, l'organo di revisione ritiene non sufficienti le leve a disposizione dell'Ente per garantire una futura equilibrata gestione economica e finanziaria.

L'Ente, per una serie di motivi e di eventi intervenuti nel corso dell'anno che hanno modificato la situazione evidenziata nel Piano di Riequilibrio, si trova, oggi, in una situazione di grave squilibrio finanziario, poiché non riesce a trovare copertura, anche con le modalità previste dagli art. 193 e

194 del D. Lgs. 267/2000, all'elevata massa debitoria di recente e puntualmente quantificata dal responsabile dell'ufficio finanziario.

Alla luce di quanto esposto l'organo di revisione ritiene che sussistano le cause di cui all'art. 244 del T.U.E.L. e pertanto, affinché si possa dare avvio ad un reale processo di risanamento economico finanziario dell'ente libero dei debiti pregressi così da garantire la continuità e la garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, rimette al Consiglio Comunale la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti.

IL REVISORE
Dott. Alberto Gigliotti

A circular official stamp is partially visible, containing text such as "COMUNE DI..." and "REVISORE". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.